

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2019

372/2019/S/EFR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, PER GLI ANNI D'OBBLIGO 2015 E 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1079^a riunione del 17 settembre 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" (di seguito: decreto ministeriale 11 gennaio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la determinazione 29 dicembre 2014, 24/2014 del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2015, in capo ai distributori”, successivamente rettificata con determinazione 30 gennaio 2014, 2/2014 (di seguito: determinazione DIUC 24/2014);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica” (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la determinazione 16 giugno 2016 del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, DMEG/EFR/11/2016, recante “Definizione, in materia di titoli di efficienza energetica, del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2015 e del contributo tariffario preventivo per l’anno d’obbligo 2016” (di seguito: determinazione DMEG/EFR/11/2016);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la determinazione 12 aprile 2017 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell’Autorità, DMRT/EFC/6/2017, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2017”, successivamente rettificata con determinazione 14 luglio 2017, DMRT/EFC/10/2017 (di seguito: determinazione DMRT/EFC/6/2017);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 207/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 207/2018/S/gas);
- la determinazione 22 giugno 2018 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell’Autorità, DMRT/EFC/4/2018, recante “Definizione, in materia di titoli di efficienza energetica, del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2017 e del contributo tariffario di riferimento per l’anno d’obbligo 2018” (di seguito: determinazione DMRT/EFC/4/2018);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) 30 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 22693), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2017 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 621/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 621/2018/S/gas);
- la determinazione 25 gennaio 2019 del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, DSAI/5/2019/efr, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d’obbligo 2015 e 2017” (di seguito: determinazione DSAI/5/2019/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 371/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 371/2019/S/efr).

FATTO:

1. Con determinazione DSAI/5/2019/efr, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), per accertare l’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi specifici di efficienza energetica relativi agli anni d’obbligo 2015 e 2017.
2. In particolare, la società non aveva provveduto ad inviare al GSE, entro il termine del 31 maggio 2018, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE), corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno 2017 (pari ad almeno il 60% di 8.412 TEE corrispondente a 5.047 TEE), nonché ai fini della verifica della compensazione dell’inadempienza all’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2015 (pari a 8.878

TEE), come risulta dalla nota del GSE 30 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 22693).

3. Nel corso del procedimento, la società non ha presentato memorie difensive.
4. Con nota 18 giugno 2019 (prot. 16203), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l'anno 2015 sono stati definiti dal GSE sulla base dei dati di cui alla Tabella B, allegata alla determinazione DIUC 24/2014, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012.
6. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l'anno 2017 sono stati definiti dall'Autorità con la Tabella B, allegata alla determinazione DMRT/EFC/6/2017, come previsto dal decreto ministeriale 11 gennaio 2017.
7. L'articolo 13, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e l'articolo 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 prevedono che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
 - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possieda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
 - per gli anni dal 2015 in poi, qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 60%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
 - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
8. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetico fissati dai citati decreti ministeriali e sono improntate alla gradualità per garantirne l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati altresì adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario disciplinato dalla determinazione DMEG/EFR/11/2016 (per l'anno d'obbligo 2015) e dalla determinazione DMRT/EFC/4/2018 (per l'anno d'obbligo 2017).
9. Nel corso dell'istruttoria, S.I.DI.GAS non ha fornito elementi utili a confutare le contestazioni formulate con la determinazione di avvio del procedimento. Pertanto, la società, non avendo inviato al GSE, entro il 31 maggio 2018, alcuna

comunicazione al fine della verifica dell'adempimento di almeno il 60% dell'obiettivo specifico relativo all'anno 2017 (fissato a suo carico nella misura complessiva di 8.412 TEE) e della compensazione dell'inadempienza dell'obiettivo 2015 (pari a 8.878 TEE) e non avendo provveduto entro quella data all'acquisito dei medesimi titoli, ha violato l'articolo 13, comma 1 e 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e l'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

10. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri previsti dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, come integrati dalla deliberazione 593/2014/S/efr, nel rispetto dell'art. 11 della legge 689/81.
11. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali.
12. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
13. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che S.I.DI.GAS è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare, è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta; è stata sanzionata con deliberazione VIS 5/09 per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht per violazione di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas per la violazione in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas; con deliberazione 443/2017/S/gas per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 207/2018/S/gas per violazioni in materia di misura del gas naturale; con deliberazione 621/2018/S/com per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale; con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr, 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr e 371/2019/S/efr per violazioni in materia di efficienza energetica. Si procede, pertanto,

all'aumento della sanzione base ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Sanzioni.

14. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2016 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 19.950.001. Ai fini della quantificazione della sanzione rileva la circostanza che la società nel mese di luglio 2019 abbia depositato domanda di concordato ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare e che con decreto 11 luglio 2019 il Tribunale di Avellino abbia concesso alla società il termine di 60 giorni per la presentazione definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
15. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 1.789.000 (unmilionesettecentottantanovemila/00)

DELIBERA

1. di accertare le violazioni, da parte di S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017;
2. di irrogare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 e dell'art. 14, comma 4, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sanzioni amministrative pecuniarie pari a:
 - euro 329.000 (trecentoventinovemila/00) per violazione dell'articolo 14, comma 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2018, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2017;
 - euro 1.460.000 (unmilionequattrocentasessantamila/00) per violazione dell'articolo 13, comma 1 e 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2018, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2015;
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., all’indirizzo pec amministrazione@cert.sidigas.it, nonché ai Commissari Giudiziali, dott. Tommaso Nigro, avv. Nicola Rascio e dott.ssa Rosaria Prezzo, all’indirizzo pec del concordato preventivo n. 11/2019 del Tribunale di Avellino cp11.2019avellino@pecconcordati.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo pec gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’indirizzo pec mattm@pec.minambiente.it, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., all’indirizzo pec gsepa@pec.gse.it, all’Enea, all’indirizzo pec enea@cert.enea.it e alla Regione Campania, via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini